

limitarsi alla questione se l'APN non abbia usato il suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo. Il Tribunale ha del resto proceduto ad una non corretta valutazione dell'interesse del servizio, e ha omesso di prendere in considerazione l'interesse del dipendente. Ha altresì operato una difettosa applicazione del principio di proporzionalità affermando che la decisione impugnata rispettava tale principio, mentre essa non costituiva né una misura appropriata, né quella meno restrittiva. Il Tribunale è altresì incorso in un errore nel valutare l'equivalenza o la compatibilità del nuovo posto con il precedente impiego. Infatti, seguendo il suo ragionamento, ogni nuova assegnazione collegata col grado effettivamente detenuto rispetterebbe il criterio dell'equivalenza degli impieghi. Il Tribunale ha infine omesso di indicare gli elementi di cui si è servito per valutare il danno morale subito dal ricorrente.

Il Tribunale è altresì incorso in molteplici errori di diritto. In primo luogo ha esonerato la decisione, in quanto mera misura di organizzazione interna, dall'obbligo di motivazione, obbligo sancito come principio generale del diritto. Il Tribunale è poi incorso in errore di diritto nel non constatare a danno del ricorrente violazioni del diritto a un equo processo. Il Tribunale è altresì incorso in errore di diritto circa l'applicazione del diritto alla libertà di espressione, omettendo di pronunciarsi chiaramente circa la portata del diritto di libertà di espressione di cui il ricorrente doveva poter godere nella specie. Il Tribunale è infine incorso in errore di diritto circa l'applicazione dei diritti di difesa e, in particolare, del diritto di essere sentito prima della decisione di nuova assegnazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con ordinanza 15 luglio 2004, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Casa di Cura Privata Salus SpA e Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4**

**(Causa C-18/05)**

(2005/C 93/09)

*(Lingua di procedura: l'italiano)*

Con ordinanza 15 luglio 2004, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 gennaio 2005, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Casa di Cura Privata Salus SpA e Agenzia Entrate Ufficio Napoli 4, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) se l'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE <sup>(1)</sup> si riferisca all'imposta sul valore aggiunto pagata a monte per l'acquisto di beni destinati ad operazioni esenti ovvero alle fattispecie in cui il soggetto che abbia acquistato beni destinati al compimento di tali operazioni provveda successivamente a cedere i detti beni ad altri soggetti;
- 2) se la medesima disposizione contenga, o meno, norme incondizionate e sufficientemente precise, perciò di immediata applicazione nell'ordinamento nazionale;
- 3) quale rilevanza abbia, ai fini dell'immediata applicabilità della direttiva, la previsione dell'art. 13 n. 1 cit., per cui gli Stati membri, nel dare attuazione alla norma (punto B, lett. c), devono stabilire le condizioni «per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso».

<sup>(1)</sup> G.U. n. L 145 del 13/06/1977, p. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Danimarca, proposto il 20 gennaio 2005**

**(Causa C-19/05)**

(2005/C 93/10)

*(Lingua processuale: il danese)*

Il 20 gennaio 2005 (fax 14.01) la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N.B. Rasmussen e G. Wilms, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Danimarca.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno di Danimarca, non avendo trasferito alla Commissione l'importo di DKK 18 687 475, a titolo di risorse proprie e di interessi moratori a partire dal 27 luglio 2000, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, in particolare, dell'art. 10 del Trattato CE e degli artt. 2 e 8 della decisione del Consiglio 31 ottobre 1994, 94/728/CEE, Euratom <sup>(1)</sup>, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee.
- condannare il Regno di Danimarca a sopportare le spese.